



**SARDEGNA
RICERCHE**

Programmazione unitaria 2014-2020

POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2.

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	Innovazione
---	--------------------

Microincentivi per l'innovazione

(Ai sensi delle D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e n. 48/28 del 06.09.2016)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno all'accesso a servizi avanzati di sostegno all'innovazione per generare crescita e occupazione
Direttive di attuazione	Delib. G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e n. 48/28 del 06.09.2016
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	Innovazione
Soggetti beneficiari	MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013
Priorità	Quelle previste dai criteri di selezione del POR Sardegna 2014-2020
Esclusioni	Quelle previste dai criteri di selezione del POR Sardegna 2014-2020
Limitazioni	Quelle previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dai criteri di selezione individuati in coerenza con il POR Sardegna 2014-2020 e con la Smart Specialization Strategy (S3)
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili riguardano i servizi di sostegno all'innovazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014. I servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione sono individuati nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna".
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. (UE) n. 1407/2013
Dimensione finanziaria dell'aiuto	Fino ad un massimo di Euro 15.000
Forma aiuto	Sovvenzione, calcolata sulle spese ammissibili del Progetto
Intensità aiuto	80%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Regionali, nazionali e comunitarie
Dotazione bando	1.000.000 euro



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Sommario

Art. 1.	Finalità e Oggetto	4
Art. 2.	Riferimenti Normativi.....	4
Art. 3.	Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	5
Art. 4.	Settori ammessi.....	6
Art. 5.	Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale.....	6
Art. 6.	Interventi e spese ammissibili	7
Art. 7.	Fornitori dei servizi.....	9
Art. 8.	Forma e intensità dell'aiuto	9
Art. 9.	Criteri di valutazione	10
Art. 10.	Modalità di presentazione delle domande	12
Art. 11.	Procedure di selezione e valutazione.....	13
Art. 12.	Realizzazione degli interventi.....	14
Art. 13.	Rendicontazione e modalità di erogazione dell'aiuto	15
Art. 14.	Monitoraggio e Controlli	16
Art. 15.	Revoca e rinunce	17
Art. 16.	Procedimento amministrativo	18
Art. 17.	Trattamento dei dati personali	18
Art. 18.	Disposizioni finali.....	19



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Art. 1. Finalità e Oggetto

1. Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione delle direttive approvate con le Delib. G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e n. 48/28 del 06.09.2016 e dei Chiarimenti procedurali alle stesse direttive approvati con la Delib. G.R. n. 35/26 del 18.07.2017.
2. L'intervento è finalizzato ad accrescere l'innovazione del sistema delle micro, piccole, medie imprese operanti in Sardegna sostenendo l'accesso a servizi avanzati di consulenza e di sostegno all'innovazione per generare crescita e occupazione.
3. Il bando prevede il sostegno di Progetti finalizzati all'introduzione nelle imprese di innovazioni di prodotto o di processo, attraverso il finanziamento di servizi di consulenza per lo sviluppo di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli esistenti.
4. Le presenti Disposizioni disciplinano i criteri e le procedure per accedere agli aiuti destinati alla realizzazione di prototipi e alla tutela e valorizzazione della proprietà industriale dei nuovi prodotti/processi.
5. L'intervento è attuato da Sardegna Ricerche mediante procedura valutativa a sportello con chiamate scaglionate. L'apertura delle singole chiamate è comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche.
6. L'intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Smart Specialization Strategy regionale e dell'Asse I del POR Sardegna 2014-2020 – Azione 1.3.2 - Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs.

Art. 2. Riferimenti Normativi

1. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
 - Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>
2. Il presente bando è realizzato in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:



SARDEGNA RICERCHE

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/14;
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>;
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>
- L'intervento è attuato nel rispetto della Programmazione 2014-2020 e in particolare del documento sulla strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) del Programma Operativo Sardegna FESR 2014-2020 consultabile all'indirizzo:
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950>
- Direttive di attuazione per i "Servizi avanzati di sostegno alle MPMI" approvate con la D.G.R. n. 48/27 del 6.09.2016:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907170902.pdf
- Direttive di attuazione per gli "Incentivi automatici per le MPMI" approvate con la D.G.R. n. 48/28 del 6.09.2016:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907164756.pdf
- Chiarimenti procedurali Direttive di attuazione Delib.G.R. n. 48/27 del 6.9.2016 e Delib.G.R. n. 48/28 del 6.9.2016:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170719132646.pdf
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 448 del 13/03/2019 che approva le presenti disposizioni attuative e allegati.
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 958 del 27/05/2019 che approva la modifica e integrazione delle disposizioni attuative.

Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. La Deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020, conformemente a quanto disposto dall'art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione inseriti nell'Asse I.
2. L'attuazione delle presenti Disposizioni rispetta le forme previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
3. La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi è pari a 1.000.000 euro e le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue.
5. La dotazione finanziaria può essere incrementata da risorse che si renderanno disponibili da fondi regionali, nazionali e comunitari.



**SARDEGNA
RICERCHE**

Art. 4. Settori ammessi

1. Gli aiuti possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione di quelle operanti nei settori o attività esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 pubblicato nella GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013.
2. Gli aiuti non ammessi dal Regolamento (UE) 1407/2013 sono i seguenti:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - f) aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del suindicato regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del suddetto regolamento.

Art. 5. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono accedere agli aiuti le imprese¹, rientranti nella categoria delle Micro, Piccole e Medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e che risultino già operative alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la condizione di operatività può essere considerata a partire dal momento in cui l'impresa ha avviato la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.
2. Le imprese, devono inoltre rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b) avere la sede operativa principale², in cui si realizza il progetto, in Sardegna. Nel caso di imprese non operanti sul territorio regionale, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, l'iscrizione nel Registro delle imprese della competente CCIAA e la disponibilità di una sede

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

² Per "sede operativa" si intende l'unità locale nella quale si svolgono le attività funzionali alla verifica della fattibilità tecnico scientifica e commerciale del nuovo prodotto, processo o servizio, nella quale si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento sul presente bando. La "sede operativa" deve risultare da visura camerale.



SARDEGNA RICERCHE

- operativa sul territorio della regione Sardegna devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria dell'agevolazione, a pena la revoca;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - d) non essere considerata impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f) con riferimento al titolare e/o ai componenti della compagine sociale del soggetto proponente, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente;
 - g) l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013, non deve superare il limite previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 in materia di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di firma della dichiarazione allegata alla domanda di richiesta degli aiuti;
 - h) essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - i) non aver avviato i lavori relativi al Progetto prima della data di presentazione della domanda;
 - j) non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - k) non avere già beneficiato di aiuti del bando "Microincentivi per l'innovazione" avviato da Sardegna Ricerche nell'ambito della Programmazione Unitaria del POR Sardegna 2014-2020, ad eccezione di richieste di agevolazione per i servizi "Proprietà Intellettuale"
 - l) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.
3. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
4. I requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando devono sussistere in capo al beneficiario fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla scadenza dei termini per la rendicontazione delle spese e per i cinque anni successivi alla chiusura dell'intervento.
5. Il proponente, ai fini dell'ammissibilità, autorizza Sardegna Ricerche e l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dai programmi e dalla normativa in materia di aiuti di stato.

Art. 6. Interventi e spese ammissibili

1. Il bando cofinanzia la realizzazione di un Progetto che deve essere coerente rispetto alla Smart Specialization Strategy regionale e rientrare nell'ambito delle aree di specializzazione in essa individuate.
2. Il Progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi di consulenza esterna per la realizzazione di nuovi prodotti o processi produttivi, oppure per il significativo miglioramento delle caratteristiche e funzioni



SARDEGNA RICERCHE

di prodotti o processi già esistenti. In particolare, i servizi di consulenza possono comprendere, in tutto o in parte, il ciclo di attività necessario alla messa a punto di un nuovo prodotto o processo, partendo dalla progettazione, alla realizzazione fisica, sino all'attività di caratterizzazione e test.

3. Le attività del Progetto devono essere definite in base ad uno studio di fattibilità già esistente al momento della presentazione della domanda. Non sono pertanto ammissibili in nessuna misura le spese relative a studi di fattibilità, servizi di ricerca e sperimentazione non finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti /processi.
4. Non sono considerate innovazioni di prodotto o di processo, ai fini del presente bando, i prodotti/processi risultanti dal semplice assemblaggio di tecnologie esistenti o dalla combinazione di conoscenze note, in assenza di risultati innovativi. I progetti devono prevedere comunque un'attività di progettazione e sviluppo originale e i prodotti/processi risultanti devono avere un chiaro e verificabile valore aggiunto rispetto alle tecnologie di riferimento.
5. Non si considerano innovazioni la personalizzazione di prodotti esistenti realizzata per specifiche esigenze dei clienti che non comporti modifiche sostanziali e quantificabili ai prodotti di partenza.
6. I servizi attivabili all'interno del Progetto, individuati nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", sono i seguenti:
 - A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione
 - A.1 Servizi tecnici di progettazione e implementazione di innovazione di prodotto o di processo produttivo;
 - A.2 Servizi tecnici di sperimentazione;
 - A.5 Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale.
7. L'elencazione dei servizi non è esaustiva e l'accettazione di eventuali servizi non inclusi è valutata da Sardegna Ricerche, in relazione alle caratteristiche dell'azienda proponente e all'intervento proposto.
8. Il valore massimo degli aiuti è pari a 15.000 euro per domanda. Le spese devono essere funzionali agli obiettivi del Progetto e il costo dei singoli servizi coerente con i costi di mercato.
9. L'agevolazione non può essere richiesta per la realizzazione di servizi di innovazione organizzativa, commerciale e gestionale (anche sotto forma di software).
10. I servizi per essere ammissibili, non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.
11. Sono spese ammissibili sia i costi di consulenza, sia i costi amministrativi relativi alla procedura di ottenimento di brevetti, marchi e design. Per tali servizi il fornitore deve esplicitare e separare obbligatoriamente – nei piani di lavoro/preventivi di spesa - i costi della consulenza da quelli relativi alle tasse.
12. Sono escluse le spese relative a:
 - formazione del personale;
 - imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori, ad eccezione dei costi relativi all'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale;
 - servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
 - servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci;
 - servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.



**SARDEGNA
RICERCHE**

13. Relativamente alle consulenze in materia di ICT sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.
14. Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo di eleggibilità compreso tra la data di concessione provvisoria dell'aiuto e la data di conclusione del progetto.

Art. 7. Fornitori dei servizi

1. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del Progetto. Il fornitore deve dimostrare di avere competenza ed esperienza nell'attività professionale erogata e autocertificarle nel proprio curriculum vitae.
2. I servizi devono essere realizzati dai fornitori utilizzando la propria struttura organizzativa, ad essi non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione di servizi verso altre imprese di consulenza, attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale sono stati incaricati. Tuttavia è ammissibile che i fornitori dei servizi di consulenza utilizzino, limitatamente alle attività di sviluppo di prototipi fisici o parti di essi, laboratori specializzati (es. FabLab, Centri di Prototipazione rapida, officine meccaniche ecc.), purché il costo del servizio realizzato presso tali laboratori non superi il 20% del costo totale del servizio.
3. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di soggetti proponenti.
4. Per i servizi denominati "Servizi per la proprietà intellettuale: stesura e deposito di brevetti, marchi, design", il consulente incaricato deve essere un mandatario brevetti/marchi, ossia avere titolo di rappresentanza presso gli Uffici Competenti.
5. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere previamente autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
6. Le eventuali richieste di sostituzione del fornitore devono essere presentate a Sardegna Ricerche almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di conclusione del Progetto. Non saranno accolte richieste di sostituzione del fornitore presentate nei quarantacinque giorni antecedenti la data di conclusione del Progetto.
7. Non possono essere fornitori soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità, ...), che, di fatto, si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Art. 8. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





SARDEGNA RICERCHE

- «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'intensità di aiuto è pari al 80% dei costi ammissibili del Progetto, a condizione che l'importo totale degli aiuti per i servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione non superi i 200.000 Euro per l'impresa beneficiaria su un periodo di tre anni, in applicazione dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014.
 4. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto ed è finalizzata alla copertura delle spese ammissibili di cui all'art. 6.
 5. Il valore massimo dell'aiuto è di 15.000 euro per ciascuna domanda di incentivo.
 6. Non sono previste anticipazioni.
 7. L'intervento è attuato mediante un procedimento valutativo a sportello. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata sulla base dei criteri indicati nell'art. 9. Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domanda fino all'esaurimento delle risorse.
 8. Gli aiuti ai sensi delle presente bando, con costi ammissibili individuabili, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
 9. Il contributo è erogato all'impresa sulla base della rendicontazione dei costi ammissibili effettivamente sostenuti a conclusione degli interventi. Il contributo finale non può superare il contributo assegnato con il provvedimento di concessione.
 10. Ciascuna impresa può beneficiare degli aiuti previsti dal bando "Microincentivi per l'innovazione", avviato da Sardegna Ricerche, una sola volta nell'ambito della Programmazione Unitaria del POR Sardegna 2014-2020, ad eccezione delle richieste di agevolazione per i servizi "Proprietà Intellettuale".
 11. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda.

Art. 9. Criteri di valutazione

1. I Progetti sono valutati dalla Commissione Tecnica di Sardegna Ricerche che esprime un giudizio con l'attribuzione di un punteggio assegnato in base all'applicazione dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Soglia minima
1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi Saranno oggetto di valutazione la qualità tecnico scientifica della proposta e la coerenza rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento del POR Sardegna e della Smart Specialisation Strategy, l'adeguatezza dei soggetti coinvolti e la capacità di networking.	70	
1.1 Coerenza S3 regionale e al POR Sardegna 2014-2020 Sarà valutata la rispondenza del progetto alle azioni e categorie previste nel POR e alle finalità e aree di specializzazione tecnologica individuate nella S3.	10	6
1.2 Qualità del Progetto La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: - completezza e chiarezza del Progetto in termini di definizione e quantificazione degli obiettivi, delle attività, dei costi e dei risultati; - concretezza della proposta progettuale (significatività della documentazione tecnico-scientifica a supporto del progetto);	18	12



**SARDEGNA
RICERCHE**

- coerenza fra gli obiettivi del Progetto e le azioni e i risultati previsti e congruità e pertinenza dei costi.		
1.3 Validità tecnico-scientifica del progetto in termini di innovatività e di metodologie proposte. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: - grado di novità del prodotto/ processo proposto e delle metodologie da utilizzare rispetto alla tecnologia esistente; - capacità dell'iniziativa di generare innovazione di processo/prodotto rispetto: · allo stato dell'arte (innovatività radicale); · alle tecnologie esistenti (innovatività incrementale); · al settore /mercato di riferimento dell'azienda proponente. - definizione di parametri qualitativi e quantitativi per misurare e consentire la verificabilità del valore aggiunto dei prodotti/processi risultanti rispetto alle tecnologie di riferimento.	20	12
1.4 Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente e capacità di networking con soggetti esterni	8	4
1.5 Competenza tecnica dei fornitori coinvolti e coerenza rispetto ai servizi individuati	6	3
1.6 Sostenibilità economico-finanziaria del Progetto in rapporto al soggetto proponente	6	
1.7 Capacità del progetto di generare partnership pubblico – privato	2	
2. Rispondenza del progetto ai risultati attesi Utilità del progetto per la generazione di innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa nel mercato di riferimento o in nuovi mercati.	10	6
3. Impatto socioeconomico e ambientale del progetto, in termini di politiche orizzontali	14	
3.1 Grado di attuazione del principio di non discriminazione volto a garantire la parità di genere	2	
3.2 Capacità dell'iniziativa di integrare processi di responsabilità sociale nell'impresa	4	
3.3 Impatto occupazionale, anche in termini di qualificazione dell'occupazione	2	
3.4 Presenza di innovazioni di prodotto, di processo e/o di servizio che accrescano la qualità ambientale delle prestazioni dell'impresa	6	
4. Criteri di premialità	6	
4.1 Coinvolgimento e/o partecipazione al progetto di imprese appartenenti ai Poli di innovazione, di Centri di ricerca, di Università e di reti di impresa	2	
4.2 Capacità del progetto di generare sinergie con strumenti di intervento di altri Fondi comunitari	2	
4.3 Interventi nelle aree interne individuati nell'ambito del percorso delineato dalla Strategia regionale aree interne (SRAI)	2	

2. I Progetti sono considerati ammissibili agli aiuti se raggiungeranno il punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui ai punti 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) e 2.



**SARDEGNA
RICERCHE**

3. Per le imprese con età anagrafica inferiore ai 24 mesi, sulla base delle informazioni fornite con la documentazione progettuale, Sardegna Ricerche si riserva inoltre la facoltà di individuare e offrire alle nuove imprese strumenti di incentivazione adeguati allo stadio di sviluppo in cui si trova l'iniziativa. In particolare il microincentivo, per una impresa innovativa di recente costituzione, deve essere funzionale alla realizzazione del prototipo del nuovo prodotto/servizio che si intende sviluppare o alla validazione del modello di business che si intende adottare.
4. Tutto il materiale trasmesso dalle imprese, considerato rigorosamente riservato (fermo restando l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi, come disciplinato dalla normative vigenti), viene utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 10. Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso, di cui all'art. 1 del presente bando, utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna disponibile ai seguenti indirizzi:
 - www.regione.sardegna.it
 - www.sardegnaprogrammazione.it.
2. Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97¹⁵;
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
3. La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo³, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico.
4. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve disporre di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi –CNS-o SPID).
5. L'accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
6. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.
7. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

³ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:
Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>



**SARDEGNA
RICERCHE**

8. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
9. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione:
 - istanza di accesso predisposta dal sistema informatico Sipes;
 - progetto, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 1;
 - piano di lavoro e curriculum vitae dei fornitori di servizi individuati, allegato 2;
 - dichiarazione requisiti di PMI, allegato 3;
 - dichiarazione "de minimis", allegato 4. .
10. Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati sono stabiliti a pena di esclusione.
11. Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande:
 - presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando e nell'Avviso;
 - mancanti dell'impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità richieste dalla normativa e dalle procedure di attuazione.
12. Le domande possono essere presentate fino alla scadenza indicata nell'Avviso, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
13. Sardegna Ricerche mediante apposito Avviso comunica i termini di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.
14. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, sarà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 11. Procedure di selezione e valutazione

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a sportello.
2. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione; per il termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico, come descritto all'art. 10.
3. L'iter istruttorio si suddivide nella fase di verifica di ammissibilità formale e nella successiva fase di valutazione tecnica del Progetto.

Verifica formale di ammissibilità

Le domande regolarmente inviate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità formale basata su una verifica di ricevibilità e ammissibilità.

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e completezza della documentazione. Qualora la domanda sia considerata irricevibile, per carenze sanabili, Sardegna Ricerche ha facoltà di richiedere le integrazioni al proponente, che è tenuto a rispondere entro i 15 giorni successivi. L'inosservanza di tale termine, ovvero la persistenza delle cause di irricevibilità, determinano la decadenza della proposta e Sardegna Ricerche ne dà motivata comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto. Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale, vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.



**SARDEGNA
RICERCHE**

Valutazione tecnica

La valutazione dei Progetti delle domande formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione, composta da tre componenti nominati dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

La Commissione può riunirsi, al fine di ridurre gli spostamenti dei partecipanti e i costi connessi, in modalità telematica, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, connessione telematica audio-video a distanza.

La Commissione può avvalersi del supporto di esperti nelle discipline tecniche oggetto della proposta, nominati con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, ai quali è richiesta l'elaborazione di un parere tecnico.

I progetti pervenuti, unitamente agli eventuali pareri tecnici degli esperti, sono esaminati dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 9 delle presenti disposizioni. Per ogni Progetto la Commissione redige un rapporto finale con i punteggi attribuiti per ciascun criterio al Progetto.

La valutazione è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione delle domande formalmente ammissibili. In sede di valutazione, la Commissione o gli Esperti possono richiedere ai proponenti chiarimenti sulla documentazione presentata. Non saranno accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni rilevanti e sostanziali al Progetto presentato. Per i Progetti nei quali è previsto il primo deposito di brevetti o marchi, lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche realizza preliminarmente una ricerca di anteriorità a supporto della valutazione della Commissione.

4. Nel caso di esito positivo il Direttore Generale emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, altre eventuali prescrizioni istruttorie e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato.
5. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'esito finale della valutazione, approvato con determinazione del Direttore generale, è comunicato al proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 12. Realizzazione degli interventi

1. La durata del Progetto è di 6 mesi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.
2. L'impresa beneficiaria deve realizzare le attività previste nel Progetto approvato entro il periodo di durata del Progetto, completando il Progetto e pagando le fatture dei servizi che lo compongono.
3. Il soggetto beneficiario può richiedere una proroga del termine di conclusione del Progetto, fino a un massimo di 2 mesi, previa comunicazione a Sardegna Ricerche. La richiesta deve essere presentata al protocollo di Sardegna Ricerche prima della scadenza del Progetto.
4. L'eventuale concessione della proroga deve essere preventivamente autorizzata da un provvedimento del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.
5. Il Progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi. Le eventuali variazioni del Progetto devono essere approvate da Sardegna Ricerche previa richiesta motivata del beneficiario.
6. L'eventuale richiesta di variante deve essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del Progetto. Non possono essere accolte le richieste presentate nei 45 giorni antecedenti la data prevista di conclusione del Progetto.
7. Le richieste di variante o proroga devono essere inviate esclusivamente tramite la seguente modalità:



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





SARDEGNA RICERCHE

- Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale: la documentazione completa deve pervenire al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegna.com.it.
 - La e-mail, deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Richiesta di variante/proroga di Progetto - bando "Microincentivi per l'innovazione".
8. La variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 deve essere comunicata tempestivamente a Sardegna Ricerche ai fini della verifica di permanenza delle condizioni di ammissibilità.

Art. 13. Rendicontazione e modalità di erogazione dell'aiuto

1. La domanda di pagamento dell'incentivo e la rendicontazione finale, devono essere presentate, entro e non oltre la data di conclusione del Progetto indicata nella comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto o dell'eventuale proroga, di cui all'art. 12.
2. La domanda di pagamento deve essere inviata, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.sardegna.com.it e deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Domanda di pagamento - bando Microincentivi per l'innovazione". Tale domanda si compone della seguente documentazione:
 - domanda di pagamento, secondo lo schema dell'allegato 5;
 - relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi realizzati;
 - prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche.
3. La rendicontazione delle spese, pena l'inammissibilità delle stesse, si attua mediante l'inserimento di tutta la documentazione attestante la realizzazione del Progetto (report, indicatori di monitoraggio) e della spesa sostenuta (fatture o documenti contabili equipollenti, contratti con i fornitori) e relativi pagamenti (bonifici, ritenute) nel sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna (<https://smec.regione.sardegna.it/login.htm>). L'accesso alla piattaforma è consentito mediante l'attivazione di un'utenza che l'impresa deve richiedere autonomamente.
4. Possono essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute e regolarmente pagate dalla data di inizio del progetto, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, sino alla data definita per la conclusione del Progetto.

Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura:

POR FESR SARDEGNA 2014-2020

SPESA RENDICONTATA SULL'AZIONE 1.3.2. Bando Microincentivi per l'innovazione

per euro _____ CUP:

5. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve obbligatoriamente:
 - possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
 - rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità riguardo le operazioni cofinanziate utilizzando i segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria al fine di informare che il Piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 2014 – 2020;
 - conservare tutti i documenti relativi all'intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;



SARDEGNA RICERCHE

- dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
 - essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - rispettare l'obbligo di Stabilità delle operazioni previsto (all'art. 71 del Reg. UE 1303/2013): tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero dell'aiuto finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
6. Per la liquidazione dell'aiuto, gli Uffici procedono alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto rendicontato, secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi. La verifica sarà completata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione.

Qualora il Progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del Progetto e riduzione dell'aiuto, ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa consiste nell'accertamento della validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti e della regolarità contributiva aziendale (DURC). La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autenticata. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere e i costi sostenuti e pagati oltre il periodo di eleggibilità delle spese. La verifica amministrativa sarà completata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione dell'aiuto presentata dall'impresa.

7. A conclusione della verifica tecnica e amministrativa il Direttore generale determina la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.
8. L'erogazione dell'aiuto avviene in un'unica soluzione successivamente alla determina la liquidazione, a seguito delle verifiche tecniche e amministrative del Progetto.

Art. 14. Monitoraggio e Controlli

1. Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dei Progetti, anche attraverso sopralluoghi presso le sedi operative delle imprese beneficiarie.
2. Per cinque anni successivi alla data di completamento del Progetto, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, Sardegna Ricerche, la Commissione Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari degli aiuti, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Art. 15. Revoca e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle presenti disposizioni, del provvedimento di concessione provvisoria e della normativa nazionale e/o comunitaria, determina la revoca dell'aiuto da parte di Sardegna Ricerche e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.
2. Il provvedimento di concessione degli aiuti è revocato nei seguenti casi:
 - a) la valutazione tecnica, relativa alla realizzazione del Progetto e al raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
 - b) non vengano comunicate per iscritto dall'impresa beneficiaria eventuali variazioni rispetto al Progetto approvato che devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche;
 - c) il progetto non venga ultimato entro la data di completamento prevista, indicata nella comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, o dell'eventuale proroga concessa;
 - d) sia accertata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previste nelle Disposizioni attuative o qualora si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - e) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
 - f) l'impresa beneficiaria abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data di erogazione dell'aiuto;
 - g) nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
 - h) qualora, dai controlli effettuati, emerga l'insussistenza delle condizioni previste dalle leggi e dalle disposizioni di attuazione del Bando, compreso il mantenimento dei requisiti soggettivi; ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - i) qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, oppure l'impresa beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - j) il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'impresa beneficiaria;
 - k) si siano verificate irregolarità, imputabili al soggetto beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso l'aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
 - l) qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
 - m) qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento.
4. Nel caso di revoca dell'aiuto l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire a Sardegna Ricerche le somme erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
5. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale.
6. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Art. 16. Procedimento amministrativo

1. Tutte le informazioni concernenti il presente bando sono disponibili sul sito www.sardegna ricerche.it e della Regione Autonoma della Sardegna.
2. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda;
 - il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Mangia mangia@sardegna ricerche.it.
3. Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegna ricerche.it.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito "Titolare");
- il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.

I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) forniti dall'operatore economico sono trattati per finalità connesse all'attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche.

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.

Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all'attuazione della procedura.

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:

- il Titolare del trattamento;
- il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura e l'eventuale gestione del contratto.

I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.

Modalità di esercizio dei diritti: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegna ricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n°9 - 09123 Cagliari.

Art. 18. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Le presenti disposizioni possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, dandone adeguata pubblicità.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:

- Allegato 1 – Progetto;
- Allegato 2 – Piano di lavoro dei servizi;
- Allegato 3 – Dichiarazione Requisiti di PMI;
- Allegato 4 – Dichiarazione De Minimis;
- Allegato 5 – Domanda di pagamento;
- Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

